




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibere approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 30. 12. 2014

Registrati presso l' U.D. Assemblea dal Reg. Gen. n. ~~1348~~/II al Reg. Gen. ~~1367~~/II

Si assegnano i provvedimenti in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debiti fuori bilancio afferente l'esercizio finanziario 2014 e derivanti da sentenze esecutive, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

*Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini*

L.G.

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*D'ordine del Presidente
Avv. Magda Fabbrocini*





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1356 /11

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
744	30/12/2014	55	14	4

Oggetto:

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : B3F369762396484956A30BE26A09A1157D153DC2

Allegato nr. 1 : 0B042A35F57C0F52BA4C2153A66AD7C99AE724AC

Allegato nr. 2 : 886EA85C424DDA1690EDEEEBFF9C40F8CD8C2A88

Allegato nr. 3 : 2110879C9D5B512093CCC294F12A45A70661A0E8

Allegato nr. 4 : 9BB3E2896A9D02080456FBB9D5B9C5CF676A4996

Frontespizio Allegato : D816350AB00FA12062129E4BE7B7B1DF5434912A

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000201/A

Del 09/01/2015 09 54 42

Da CR A SERDA

Data, 02/01/2015 - 13:22





Assessore

Assessore Giancane Gaetano
Assessore Sommesse Pasquale



Dipartim. Direzione G.

55 14,13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 30/12/2014

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1356/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000201/A

Del 09/01/2015 09 54 42

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che *"in attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011 si applicano in "via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011"*;
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito *"che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile"*;
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *"Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio"*;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 – "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 – 2016", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 – "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) sentenza n.3023/14 del 14/03/2014 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra De Marco Sara dell'importo complessivo di €. 68.553,14;
- 2) sentenza n. 7607 del 23/05/2009 Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Tamajo Costantino dell'importo complessivo di €.1.268,80
- 3) sentenza n. 19440 del 29/06/2011 tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della sig.ra Amato Angela dell'importo complessivo di € 5.006,90 di cui €.2.220,40 lordi all'Avv. Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale.

PREMESSO,

- a. che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, solo per le pratiche per le quali ha acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n. 3 con riguardo a quattro crediti riferiti a 4 soggetti creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad **€.74.828,84**;

CONSIDERATO:

- a che la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
- b che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad **€. 74.828,84** occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art.1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- c che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e nelle due schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di **€. 74.828,84**;
- c. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale 14 – Dip. 55 , collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, della somma di **€ 74.828,84**, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità;
- d. di autorizzare il Dirigente della U.O.D. 04 della Direzione Generale per le Risorse Umane, ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di **€ 74.828,84** da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre il presente provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

VISTI:

- a) le note dell'A.G.C. Avvocatura con cui sono state trasmessi i titoli esecutivi in parola che si allegano, che formano parte integrante del presente provvedimento;
- b) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- c) Il D. Lgs. 118/2011;
- d) Il DPCM n. 57624/2011;
- e) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
- f) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;

- g) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- i) le tre schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- j) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- k) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- l) Deliberazione di Giunta Regionale n.92 dell'1.04.2014;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di € 74.828,84- in relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:
 - a) **De Marco Sara**, importo lordo €. 68.553,14;
 - b) **Tamajo Costantino**, importo lordo di € 1.268,80;
 - c) **Amato Angela**, importo lordo €. 2.786,50
 - d) **Avv. Monaco Pasquale Lucio** importo lordo €. 2.220,40
2. di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
3. di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegate tre schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 3 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di allegare le tre schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. 04, della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati, i cui dati sono riportati dall'allegato prospetto di variazione costituente parte integrante e sostanziale:
 - 6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale 13 - Dip. 55, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 - Titolo 01 - Macroaggregato 110 - IV livello piano di conti 1.10.01.01.000 - Cofog 01.1 - codice identificativo spesa UE 4 - Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 74.828,84;
 - 6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale 14 -Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 - Titolo 01 - Macroaggregato 110 - IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 - Cofog 01.3 - codice identificativo spesa UE 4 - Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 74.828,84;
6. di demandare al Dirigente della U.O.D. 04 della Direzione Generale per le Risorse Umane il conseguente atto di impegno della somma di € 74.828,84 da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 - Titolo 01 - Macroaggregato 110 - IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 - Cofog 01.3 - codice identificativo spesa UE 4 - Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
7. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
8. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
10. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III - Affari Generali - il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. 04, della Direzione Generale 14 - Dipartimento. 55 copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
11. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;

12. di trasmettere la presente deliberazione:

13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;

13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale 14, alla Direzione Generale 13 - alle UU.OO.DD. 04 e 07 della Direzione Generale 14, alle UU.OO.DD. 02 e 04 della Direzione Generale 13 ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.





GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	744	del	30/12/2014	DIPART.	55	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	14,13	UOD/STAFF DIR. GEN.	4
------------------	-----	-----	------------	---------	----	---------------------------	-------	---------------------	---

OGGETTO :
Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommesse Pasquale</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Paolantonio Giovanna Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>30/12/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>30/12/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

quanto segue:

ATTESTA

Generalità del creditori:

Ex dipendente: Sig.ra De Marco Sara, nata a Napoli il 01/07/1932 matr. n. 454

Oggetto della spesa: Risarcimento danno su differenze retributive, rivalutazione monetaria, interessi legali, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 291363 del 28/04/2014 (prat.n. 3829/12 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 - Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.3023/2014 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro - depositata il 14.03.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della dott.ssa De Marco Sara in forma esecutiva in data 18.04.2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 40.155,20 a titolo di risarcimento danno su differenze retributive oltre rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, dalle singole scadenze e fino alla data di deposito della sentenza, a decorrere dalla quale e fino al soddisfo sono altresì dovuti i soli interessi legali.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato per metà le spese di lite tra le parti, condannando la Regione Campania al pagamento della restante metà, liquidate in € 1.300,00 oltre Iva e Cpa come per legge.

La U.O.D. 03, con nota prot. n. 396020 del 10/06/2013, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; con nota prot. n.517940 del 24/07/2014 la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; l'Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione parte debitoria;

Scheda debiti fuori bilancio De Marco



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3023/2014 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 14.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 18.04.2014.

€. 68.553,14

TOTALE DEBITO

Dipendente sig.ra De Marco Sara , matr.n. 454

- Risarcimento danno su differenze retributive
- Interessi legali maturati al 13/03/2014
- ulteriori interessi maturati dal 14/03/2014 al 27/11/2014

€. 40.155,20
€. 26.529,10
€. 219,40

Competenze per spese legali Sig.ra De Marco Sara

€. 1.649,44

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 291363 del 28.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 3023 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 14.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 18.04.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 01/08/2014

Il funzionario P.O.
Dott. Giuseppe Iannillo

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

35x



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

55-14-04-00 Direzione Generale per le Risorse
Umane - U.O.D. Contenzioso del Lavoro
in collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Via S. Lucia, 81
80133 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0291363 28/04/2014 13.11 28/04/14
Mitt. A G C 4 Avvocatura

Ass. 55104 UNO Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 4.1.1



N. Pratica: 3829/12 C.C.

Oggetto: giudizio promosso da
De Marco Sara c/Regione Campania

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 3023/2014 emessa dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro all'esito del giudizio in oggetto, notificata in forma esecutiva in data 18.4.2014, evidenziando che, in considerazione anche della notevole riduzione degli importi originariamente rivendicati, non appare opportuno proporre impugnazione avverso la pronuncia.

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

ce
3829/12
AW. NICEFORO
25/12

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Prov.

REPUBBLICA ITALIANA

Facciate n. Violante
Richiedente Violante

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

16 APR. 2014

Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N. 533)
Napoli, 21/3/14
il Cancelliere

25657

Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Manuela Montuori, in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 13.3.2014 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15528/2012 R.G. Lavoro tra

DE MARCO SARA, rappr. e dif. dagli avv.ti Silio Italo Aedo Violante e Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona, presso il cui studio elettivamente domicilia giusta procura a margine del ricorso

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A
18 APR 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia 81

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. rappr. e dif. dall'Avv. F. Niceforo come da procura in calce al ricorso notificato

CONVENUTO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A GLI AVVOCATI
22 APR 2014
SETTORI CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25.5.2012 la parte ricorrente di cui in epigrafe, ex dirigente della Regione Campania, in quiescenza dal 01.06.95, deduceva che a seguito della sentenza del TAR n. 10343/08, depositata il 18 settembre 2008, venivano annullati sia il decreto di approvazione della graduatoria, che tutti gli atti del procedimento concorsuale indetto per l'accesso alla II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania; che la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 7/2010 ha ricollocato la ricorrente nella graduatoria concorsuale per l'accesso alla II qualifica in posizione n. 88, in luogo della precedente posizione n. 235, illo tempore assegnata.

Tanto premesso, dedotta la sussistenza del danno ingiusto subito dalla ricorrente a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni spettanti al dirigente appartenente alla II qualifica nel periodo compreso tra il 06.07.1991 e sino al 01.06.95, data del suo collocamento a riposo, chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione resistente per la mancata nomina della ricorrente e il mancato espletamento da parte della stessa delle mansioni e funzioni di dirigente della II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta Regionale per il periodo dal 06.07.91 al 1.06.95 e, per l'effetto, condannare la predetta Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla ricorrente e precisamente: la somma di euro 57.310,62 per differenze dei ratei stipendiali e di 13^a mensilità e la somma di euro 93.504,00 per differenze tra il Trattamento di fine servizio di dirigente di II qualifica dirigenziale spettante e quello di dirigente percepito dalla ricorrente per l'indicato periodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite con distrazione.

Si costituiva la Regione Campania che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva quanto alla richiesta di differenze sul TFS, e, nel merito, contestava la correttezza dei conteggi. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda vinte le spese di lite.

Depositata note e conteggi alternativi, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza pubblicamente letta.

Infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che il momento cui risale l'attività lesiva deve individuarsi nella data del 18.09.2008, ovvero nella data di deposito della decisione del TAR Campania Napoli n. 10343/08 in forza della quale detta A.G.A. ha annullato il decreto di approvazione della graduatoria e tutti gli atti del procedimento concorsuale indetto per l'accesso alla II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania, graduatoria ed atti che avevano determinato la erronea collocazione della ricorrente al 235° posto in luogo dell'88° posto effettivamente a lei spettante.

Con recentissima decisione la Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di chiarire che " *il regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del g.a. alla giurisdizione del g.o. è presidiato dalla regola della generale giurisdizione del g.o. in ordine ad ogni questione che riguardi sia il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, sia, in parte, il periodo del rapporto precedente a tale data, qualora la fattispecie risulti unitaria*" (Cfr Cassa sez. unite n. 10401 del 06.05.2013). Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l'illecito si sia perfezionato solo nella indicata data (18.09.08), in cui il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo il provvedimento amministrativo che è stato causa del danno.

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.

E' documentalmente provato che la ricorrente, in dipendenza della pronuncia del TAR Campania, si è collocata in posizione utile ai fini della nomina cui la

medesima aspirava. È di immediato rilievo che la condotta della Regione Campania ha causato il fatto materiale produttivo del danno rivendicato dalla ricorrente, nonché il requisito dell'ingiustizia di tale danno, avendo l'amministrazione ritardato illegittimamente la nomina con una condotta *non iure* la cui illegittimità è stata accertata con apposita sentenza dell'AGA. Infine la circostanza dell'imputabilità soggettiva, a titolo di colpa, della illegittimità provvedimentale, risulta dal fatto che la valutazione dell'incarico di coordinamento del Gruppo di lavoro a supporto della Commissione ex art. 22 L. 219/1981, espletato dalla ricorrente, come rilevato dalla citata sentenza del TAR Campania, è afflitta da un evidente vizio di motivazione, atteso che dagli atti acquisiti all'esito dell'istruttoria esperita dal AGA, non risulta l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione. In definitiva va sottolineato come l'insieme degli elementi considerati conduca a ravvisare una condotta complessiva dell'Amministrazione caratterizzata da negligenza ed imperizia nella valutazione dei titoli della ricorrente. Il risarcimento del danno può essere parametrato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito nel periodo compreso tra il 6.07.91 (data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina a dirigente di II qualifica) e fino al 1.06.95 data di collocazione in quiescenza della ricorrente.

All'istante spetta la somma complessiva di euro 40.155,20 come da conteggi depositati in data 24 febbraio 2014, conteggi redatti operando la differenza, su base di anno o frazione di anno tra il trattamento economico fondamentale spettante al dirigente di II livello, siccome precisato dalla Regione Campania con la nota Prot. 2013 del 22.11.2013, e il trattamento economico fondamentale percepito dalla ricorrente quale dirigente di I livello siccome risultante dalle buste paga depositate agli atti di causa, nonché dai prospetti riepilogativi depositati dalla stessa Regione Campania. Su detta somma, dovuta a titolo di risarcimento del danno, e che pertanto costituisce debito di valore, spetta la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, dalle singole scadenze e fino alla data di deposito della sentenza, a decorrere dalla quale e fino al soddisfo sono altresì dovuti i soli interessi legali.

Del tutto arbitrario il criterio di calcolo applicato per determinare le differenze sul TFS; in particolare non è chiaro il motivo per cui la paga media mensile dell'anno 1995 viene moltiplicata per 40 anni di servizio atteso che un'eventuale risarcimento del danno dovrebbe coprire esclusivamente le differenze retributive sul TFS relative agli anni dal 1991 al 1995 e non l'intera carriera lavorativa della ricorrente. Applicando il criterio indicato nei conteggi allegati al ricorso si perviene alla richiesta della ingente somma di euro 86.073,60 del tutto sproporzionata rispetto all'eventuale danno patrimoniale subito dalla ricorrente.

Sul punto la domanda va rigettata.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½. Il residuo segue la soccombenza e si ripartisce nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 40.155,20 per la causale di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi nelle misura legale, dalle singole scadenze e fino alla data di deposito della sentenza, a decorrere dalla quale e fino al soddisfo sono altresì dovuti i soli interessi legali.

Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta al pagamento della restante parte che liquida in 1300,00 €, oltre Iva e cpa come per legge.

Napoli, 13.03.2014

IL GIUDICE

(dot.ssa Manuela Montuori)

Manuela Montuori

Tribunale di Napoli
Settore Lavoro e Previdenza
sottoscritto cancelliere
pubblica
13/03/14
13/03/14

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014, il giorno del mese di , ad istanza della dott.ssa De Marco Sara, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Napoli, ho notificato e rilasciato copia dell'antescritta sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3023/2014, munita di formula esecutiva, a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.


Cascone Maria Fortuné
13 APR 2014

UFFICIO UNICO NOTIFICHE
COURT OF APPEAL
SECRETARY'S OFFICE



**Sentenza del Trib.di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 3023/2014
Dipendente De Marco Sara**

Spese di lite			1.300,00
			<u>1.300,00</u>
CPA	4%	1.300,00	<u>52,00</u>
			1.352,00
IVA	22%	1.352,00	297,44
TOTALE FATTURA			1.649,44
NETTO A PAGARE			1.649,44



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori:

Ex Dipendente: sig.Tamajo Costantino, nato a Sant'Anastasia il 02/01/1943 , matr. n. 12027

Oggetto della spesa:spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 505512 del 21/07/2014 (prat.n.3478/08 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.7607/09 della Corte di Appello di Napoli depositata il 23/05/2009 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 05.04.2013.

Con la sentenza di primo grado del 13.01.2005, il Giudice del lavoro aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che l'oggetto della controversia (riconoscimento dell'istituto "livello economico differenziato", cd LED) appartenesse alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto derivante dalla contestazione del processo di selezione, caratterizzato dalla discrezionalità amministrativa e tecnica della P.A. Il dipendente Sig. Tamajo Costantino impugnando la sentenza di primo grado, ha esposto che la controversia sul riconoscimento dell'istituto "livello economico differenziato", rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo in quanto avente ad oggetto il riconoscimento di un istituto finalizzato al miglioramento economico e alla connessa progressione orizzontale.

La Corte di Appello di Napoli, accogliendo l'appello del dipendente in oggetto, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo la causa al tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;

La Corte di Appello, ha altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'appellante liquidate in complessivi € 1.000,00 di cui 580,00 per onorari, oltre IVA e CPA.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.7607/09 della Corte di Appello di Napoli- depositata il 23.05.2009 e notificata in forma esecutiva in data 05.04.2013.

TOTALE DEBITO

€. 1.268,80

Ex dipendente sig.Tamajo Costantino matr.n. 12027

- Competenze per spese legali Sig. Tamajo Costantino **€. 1.268,80**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 505512 del 21.07.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 7607/06 della Corte di Appello di Napoli depositata il 23.05.2009 e notificata in forma esecutiva in data 05.04.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 01/08/2014

Il funzionario P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04


CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COL-
 LABORAZIONE CON L'AVVOCATURA
 REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-
 UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
 Prot. 2014_0505512 21/07/2014 10.44
 Mitt.: R.G.C. 4 Avvocatura

Ass.: 551484 UOD Contenzioso lavoro (4 coll.)
 Classifica: 4.1.1. Fascicolo 4 del 2013



N. Pratica:

CC 3478/08

Oggetto:

Trasmissione sentenza n. 7607/09 resa dalla Corte di Ap-
 pello di Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Tamajo
 Costantino

si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto,
 alla Corte di Appello di Napoli - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde
 evirare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Iascio ad 0817963521

ce 3478708

Avv. **Guglielmo Conca**
Via Tommaso Caravita, 10
80134 NAPOLI
(081) 5511930 - 5513524 fax
pec guglielmoconca@legalmail.it

SENT. N. 7607/09
R. G. N. _____
CRON. N. _____

L 4990

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

- 1. dr. GIUSEPPE DE BENE
- 2. dr. FEDERICO DE GREGORIO
- 3. dr. DANIELA CALAFIORE

ORIGINALE

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15-12-2003
la seguente

SENTENZA

2 APR 2013

[Handwritten signature]

nella causa civile iscritta al n. 1447/2006 r. g. sezione lavoro, vertente
tra

TAMAJO COSTANTINO rappresentato e difeso dagli avv.ti. Raffaele Capunzo e
Guglielmo Conca ed elett.te domiciliato presso lo studio degli stessi in Napoli alla via
Tommaso Caravita n. 18

=appellante

e

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dall'avv. Alba Di Lascio domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n.81

=appellata

nonché

Vasaturo Biagio

=appellato-contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso depositato il 21-5-02 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del
lavoro, Tamajo Costantino, premesso di essere dipendente della Regione Campania
inquadrate, da ultimo, nella VII qual. funz., espose che l'amministrazione aveva approvato
i criteri ed i punteggi per la formazione della graduatoria utile per il riconoscimento ai
dipendenti del "livello economico differenziato" (cd. LED) per il periodo 1993-1997; che
nell'attribuzione dei punteggi il ricorrente era stato danneggiato perché non erano stati
valutati correttamente i ritoli; che, a seguito della approvazione della graduatoria con

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

delibera pubblicata il 25-5-99, non aveva ottenuto il LED. Ciò premesso, chiese che fosse accertato il proprio diritto ad essere collocato in posizione utile nella graduatoria interna. Costitutosi in giudizio, la Regione convenuta eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'infondatezza nel merito del ricorso.

Vasaturo Biagio non si costituì rimanendo contumace.

Con sentenza del 13.1.2005 il giudice adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartiene alla cognizione del giudice amministrativo in quanto derivante dalla contestazione del processo di selezione, caratterizzato dalla discrezionalità amministrativa e tecnica della P.A..

Con ricorso depositato il 14-2-06 dinanzi a questa Corte il Tamajo ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto avente ad oggetto il riconoscimento di un istituto contrattuale finalizzato al miglioramento economico ed alla connessa progressione orizzontale perfezionatosi in data successiva al 30 giugno 1998.

Ha chiesto la riforma della sentenza, con declaratoria della giurisdizione negata e rimessione della causa al primo giudice.

Costitutosi in giudizio, l'ente appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione sostenendo la correttezza della decisione sulla giurisdizione.

L'altro appellato, Vasaturo Biagio, è rimasto contumace.

All'udienza odierna, dopo la discussione orale, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'appello è fondato.

Come insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5404 del 2007, il quadro normativo di riferimento è dato dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, artt. 35 e 36 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 4. Per le qualifiche funzionali comprese tra la prima e la settima, è istituito un livello economico differenziato di professionalità, attribuito ad alcuni soltanto dei lavoratori (una percentuale di quelli in servizio in ciascuna qualifica) all'esito di una selezione tra dipendenti in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica

Facendo applicazione di questi principi alla fattispecie, ogni dubbio deve ritenersi superato dal rilievo che le norme relative al LED si esprimono chiaramente nel senso che l'attribuzione del beneficio patrimoniale deriva dall'esito della procedura di selezione e, dunque, dall'atto di approvazione della graduatoria. Contrariamente a quanto sostiene l'amministrazione, nessuna rilevanza, ai fini dell'applicazione della regola transitoria sulla giurisdizione, si deve attribuire al fatto che ai vincitori della selezione l'aumento retributivo venga attribuito con decorrenza da periodi anteriori (nel caso di specie, anni 1995 - 1997); la controversia invero non attiene a quei periodi di lavoro, ma ad un periodo interamente successivo al 30 giugno 1998, siccome soltanto con l'approvazione della graduatoria matura e diviene esigibile, per i vincitori, il credito, con la conseguenza che i concorrenti pretermessi che affermano di dovere essere compresi tra i vincitori, azionano in giudizio un credito divenuto esigibile soltanto nel periodo indicato. L'appello va, dunque, accolto con dichiarazione della giurisdizione ordinaria sulla controversia.

La causa è rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c.

Le spese del presente grado vanno poste a carico della Regione Campania nella misura liquidata in dispositivo. Appare, invece, opportuno rimettere la decisione sulle spese del primo grado al giudice del Tribunale, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta in prosecuzione del giudizio già intrapreso dinanzi a lui, in quanto tale giudice, all'esito di quel grado di giudizio, sarà in possesso di più idonei elementi per valutare la soccombenza complessiva anche relativamente al merito (per l'affermazione del carattere facoltativo e discrezionale di tale valutazione v. Cass., sez. 3^a, 12-11-98 n. 11441 e Cass., sez. 2^a, 5-9-00 n. 11668).

p.q.m.

La Corte così provvede: 1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 353 c.p.c.; 2) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 1.00,00 di cui euro 580,00 per onorari, oltre IVA e CPA.

Napoli 15.12.2009

Il Consigliere est.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
SEZIONE LAVORO	
DEPOSITATO OGGI	
IL	23 DIC. 2009
IL FINZ.	

Il Presidente

[Handwritten signature]

N. 1447-3/2006.

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro

letta l'istanza di correzione proposta da Tamajo Costantino e constatata la ritualità della notifica;


rilevato che per mero errore materiale il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 7607 del 15/23-12-2009, contiene la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di appello in favore dell'appellante e l'indicazione dell'ammontare delle spese liquidate pari ad euro 1.000,00 di cui euro 580,00 per onorari, oltre iva e cpa; che appare evidente che l'esatto importo intero delle somme liquidate deve considerarsi di euro 1.000,00, visti gli artt. 287 e 288 c.p.c.;

P.Q.M.

ordina la correzione della sentenza, mediante indicazione in dispositivo dell'importo delle spese liquidate in complessive lire 1.000,00, di cui 580,00 per onorari, oltre iva e cpa.

Napoli, 20-12-2011

Il Presidente



CORTE DI APPELLO di NAPOLI
Sezione Commerciale di Livello Presidenza ed Assistenza

SENT. N. 7607/09

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta da n. 5 fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di Avv. T. PAVUNZO - POKKA Procuratore ~~ANIBERTO~~

Napoli, 25 MAR 2013

Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario
Agrijo Carmine

Avv. **Guglie**
Via Tommaso

Tel.
pec gug

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di marzo, ad istanza d. Sig. Costantino Tamajo, in uno con i procuratori costituiti, Avv.ti Prof. Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca, io sottoscritto A. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'atto che precede debitamente sottoscritto a: **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede legale in Napoli, alla via S. Lucia n. 81 mediante consegna di copia conforme a mani di: con la qualifica di: capace, autorizzato alla ricezione in sua precaria assenza e che ne cura la consegna

UNEF UNICO DI APPELLO DI NAPOLI
io Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli
destinata a notificare l'atto che precede debitamente sottoscritto a mani di:
dall'impiegato addetto alla gestione degli atti

Santoro Amate
5 APR 2013

L'UFFICIO GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Imo Conca

Caravita, 10
NAPOLI
10 - 5513524 fax
conca@legalmail.it

**Sent. Corte d'Appello di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 7607/2009
Dipendente Tamajo Costantino**

Diritti e onorari			1.000,00
			<u>1.000,00</u>
CPA	4%	1.000,00	<u>40,00</u>
			1.040,00
IVA	22%	1.040,00	228,80
TOTALE FATTURA			1.268,80
NETTO A PAGARE			1.268,80



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

quanto segue:

ATTESTA

Generalità dei creditori:

Dipendente: Sig.ra Amato Angela, nata a Salerno il 04/01/1947, matr.n.7023

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio, - Piazza Carlo III n. 42 - Napoli

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 506769 del 21.07.2014 (prat.n.5100/10 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 - Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.19440 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 29.06.2011 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 25.10.2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente sig.ra Amato Angela, della somma di € 1.859,24 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.750,00, di cui € 900,00 per onorario,, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 03, con nota prot. n. 530827 del 30/07/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; Con nota prot. n.535762 del 31/07/2014 la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Scheda debiti fuori bilancio Amato + Avv.

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.19440 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 29.06.2011 e notificata in forma esecutiva in data 25.10.2013.

TOTALE DEBITO

€ 5.006,90

Dipendente sig.ra Amato Angela, matr.n.7023

- Risarcimento danno per mancata retrib. di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.859,24
- Rivalutazione monetaria € 401,14
- Interessi legali su somme annualm. riv. maturati al 27/11/2014 € 526,12
- Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio € 2.220,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 506769 del 21.07.2104 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 19940 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 29.06.2011 e notificata in forma esecutiva in data 25.10.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 01/08/2014

Il funzionario P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

11/18/24



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

UDD 04
2217
fr

AREA 04 - SETTORE 01

STATO GIURIDICO E INQUADRAMENTO
VIA S.LUCIA, 81

23/07/2014

55/14/03

NAPOLI

CC.5100/10

Amato Angelac/Regione Campania.-
N. Pratica: Trasmissione Sentenza n19440//13
Tribunale Napoli Lavoro
Oggetto: _____

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, copia della sentenza del Tribunale di Napoli resa nel procedimento emarginato.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014 0506769 21/07/2014 13 15
Mitt. : A.G.C. 4 Avvocatura
Ass. : 551482 UDD Stato giuridico ed Inquad...
Classifico : 4.1.1.

OK
23/7/14
PA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -



Avv. Addivinola/rt

14.000 x Pro e
711.000 x Att. v. G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
in materia di Lavoro e Prev.
Presidente *M. Monaco*
Xerografia GRATIS
(art. 112, 11/73 n. 535)
Napoli *2/10/13*
Il Cancelliere

19440


COPIA

cc
5100/10 TRIB. IN
addizione

Ref
Ref. Lucio Monaco
11 GEN. 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza

IL GIUDICE dott. Carla Musella quale giudice del lavoro all'udienza del 28.6.2011 pronuncia, a norma dell'art. 429 c.p.c mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente:

SENTENZA

Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
80055 S. MARIA C. V. (Caserta)

Nella causa iscritta al n. 21901/010 RG

TRA

AMATO ANGELA rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Lucio Monaco, elettivamente domiciliati in NAPOLI PIAZZA CARLO III n. 42 Regione Campania presso lo studio dell'avv. Vittoria PANZARELLA

REGIONE CAMPANIA
25 OTT 2013
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli, Via S. Lucia 31

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ERMINIA ADDIVINO, giusta procura per notaio CIMMINO elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Lucia, 81

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per il ricorrente: Condanna della Regione al pagamento della somma di € 2892,16 a titolo di risarcimento danni per perdita di chance oltre interessi e rivalutazione o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Vittoria di spese con attribuzione.

Per la REGIONE CAMPANIA. Rigettare il ricorso, in subordine calcolare il quantum sulla base del minore importo di € 2258,26, Vittoria di spese ed onorari di giudizio

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.5.2010 AMATO ANGELA, dipendente della Regione Campania con inquadramento nell'area D, titolare di posizione organizzativa di unità complessa livello C per l'anno 2000 confermato nel 2001 e negli anni successivi agisce per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione negli anni 2000 e 2001 del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato; danno quantificato in € 2892,16 oltre accessori.

28 OTT 2013
35970

L'istante pone a fondamento della domanda il CCNL del 31.3.1999, che ha classificato il personale in quattro categorie, previsto per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative. Il contratto decentrato integrativo 1998/2001 all'art. 11 stabilisce la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e suddivide le posizioni organizzative in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

In relazione all'incarico conferito, la ricorrente ha percepito la retribuzione di posizione di € 7230,40 a far data dal 2000.

Ai sensi dell'art. 11 del CCDI per le posizioni organizzative è prevista oltre alla retribuzione di posizione una retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.*

Il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non è mai stato definito per colpevole inerzia della Amministrazione, non avendo il nucleo di valutazione messo a punto il sistema di valutazione benché incaricato già dall'anno 1998. L'assenza dello schema di valutazione ha impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e della loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, con la conseguenza della mancata corrispondenza della retribuzione di risultato, condizionata dall'esito di detta valutazione.

Di qui il diritto al risarcimento del danno derivato dalla perdita di *chances* ovvero dalla perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato; sotto questo profilo l'istante afferma che la prova della apprezzabile possibilità di conseguire un risultato positivo deriva dalla mancanza di revoca anticipata e dalla riconferma dell'incarico per gli anni successivi a quelli oggetto di giudizio.

La REGIONE CAMPANIA costituitasi chiede il rigetto della domanda con varie argomentazione ed afferma che l'aspettativa alla percezione della retribuzione di risultato è una mera possibilità.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Come affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (vedi tra le tante Corte d'appello di Napoli sentenza 2644/2010), la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass.

10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999).

Il creditore a tali fini ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta colpevole dell'altra parte, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta.

Nella fattispecie di causa la condotta illegittima della REGIONE consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parti dei dirigenti ed al concreto pagamento della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

A tale riguardo si precisa che l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 prevede che per il personale della categoria D titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio fosse composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed retribuzione, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione era previsto da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative. Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo 10 prevede un importo variabile dal 10 al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma collettiva ha trovato attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale, stipulato in data 9.12.1999. In particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo per l'anno 2000 un valore della posizione organizzativa di livello A (quale è stata pacificamente assegnata al ricorrente) di lire 22 milioni. Ha previsto una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.*

La definizione del sistema di valutazione costituisce oggetto di un'obbligazione di fare da parte del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore. Ciò discende dalla considerazione che solo attraverso tale condotta la amministrazione poteva adempiere la obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato al verificarsi dei rispettivi presupposti, prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.



La mancata definizione del sistema di valutazione costituisce dunque un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, come del resto affermato dalla prevalente giurisprudenza allegata. D'altro canto, diversamente opinando e seguendo gli argomenti difensivi della REGIONE, si perverrebbe al risultato che la predisposizione del sistema di valutazione dei risultati da parte della Regione configurerebbe una condizione meramente potestativa rimessa alla mera volontà della Regione. Le condizioni meramente potestative sono nulle ex art. 1355 c.c. Ne consegue che, anche secondo un criterio di interpretazione della volontà delle parti collettive, che privilegi il canone della conservazione del contratto (art. 1367 c.c.), deve riconoscersi alla clausola del contratto integrativo il significato obiettivo di aver attribuito alla Regione la discrezionalità nella valutazione dei risultati, ma non la possibilità di non valutarli affatto.

Occorre ora determinare il danno risarcibile in relazione al dato di fatto che, pur non avendo effettuato la valutazione, la REGIONE ha confermato l'incarico negli anni successivi alla ricorrente.

Tale profilo è determinante nel ritenere provata la concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato.

Invero a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del C.C.D.I., recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali)
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali)
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita).

Pertanto nel conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2000/ 2001 la amministrazione ha doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Si rileva inoltre che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi,

con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Da ultimo va anche evidenziato come l'esito della valutazione non è configurato dall'art. 9 del CCNL come normale dualismo tra esito positivo/ esito non positivo. Infatti è prevista come prima eventualità quella della valutazione positiva, costituente titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Soltanto successivamente è considerata la formalizzazione di una valutazione non positiva, obbligatoriamente preceduta dal contraddittorio con il dipendente, assistito dal sindacato, con procedura estesa anche alla eventualità di revoca anticipata: trattasi dunque non di un normale esito della valutazione, premiale dei più meritevoli, ma piuttosto di una connotazione *lato sensu* sanzionatoria.

Per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi, con un margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto, la ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Trattandosi di valutazione probabilistica appare tuttavia congruo quantificare il danno in termini percentuali dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione di risultato piuttosto che nell'intero importo della retribuzione di risultato.

Sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali esibiti dallo stesso ricorrente appare equo determinare tale misura in € 1859,24 che costituisce comunque un importo diminuito del 20% circa rispetto all'importo indicato in via subordinata dalla REGIONE CAMPANIA di € 2258,26.

La Regione va pertanto condannata al pagamento dell'importo richiesto di € 1859,24

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore; non viene in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994, relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:


Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento in favore di AMATO ANGELA della somma di € 1859,24 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.750,00, di cui € 900,00 per onorario con attribuzione all'avv. PASQUALE LUCIO MONACO.

Napoli 28.6.2011

IL GIUDICE

DR. CARLA MUSELLA




Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 28-6-2011 a Napoli.

29-6-2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rita LA SERRA



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. Monaco X Att. b.

Napoli 7 OTT: 2013

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



Ve per autentica

Napoli 7 OTT: 2013

IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**



DAL CANCELLIERE
DE LUCA ALBERTO

SENTENZA DEL TRIB. DI NAPOLI-SEZ. LAV-
NUMERO 19440/13
DIPENDENTE AMATO ANGELA
AVV. MONACO PASQUALE LUCIO

Diritti e onorari 1.750,00

1.750,00

CPA 4% 1.750,00 70,00
1.820,00

IVA 22% 1.820,00 400,40

TOTALE FATTURA 2.220,40

RITENUTA 20% 1.750,00 350,00

NETTO A PAGARE 1.870,40

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n..... del.....**

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI												Capitolo di entrata correlato			
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato									
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione								
20	3	1	110	124	pagamento debiti fuori bilancio																
			Totale Titolo 1 del Programma 3																		
			Totale Programma 3 della Missione 20																		
			Totale Missione 20																		
1	10	1	110	576	pagamento debiti fuori bilancio																
			Totale Titolo 1 del Programma 10																		
			Totale Programma 10 della Missione 1																		
			Totale Missione 1																		
			Totale Spese																		

11

12